
Ordinanza commissariale 14 luglio 2003, n. 63.

Eventi sismici 2000. Assegnazione nuovo termine per la ultimazione dei lavori.

(B.U.R. n. 31 del 30.07.2003)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 3101 del 22 dicembre 2000, con la quale è stato disposto che il Presidente della Regione dell'Umbria, già nominato Commissario delegato ai sensi dell'Ordinanza M.I. n. 2668/1997, attiva, nel territorio della provincia di Terni colpito dall'evento sismico del 16 dicembre 2000, gli interventi di urgenza necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, avvalendosi come soggetti attuatori degli enti locali;

Visto in particolare l'art. 1, comma 3, della predetta ordinanza ministeriale n. 3101/2000, con il quale è stato disposto che per gli interventi sui beni immobili e mobili di proprietà dei soggetti privati danneggiati dal terremoto del 16 dicembre 2000, si applicano benefici e procedure previsti nelle ordinanze emanate a seguito della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 e nella legge 30 marzo 1998, n. 61;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. 3 del 12 gennaio 2001 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale sono state definite le modalità e le procedure per dare avvio agli interventi di ricostruzione nel territorio della provincia di Terni interessato dalla crisi sismica;

Rilevato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 2, dell'ordinanza commissariale n. 3/2001, i lavori che beneficiano delle provvidenze previste dalla medesima ordinanza devono essere ultimati, a pena di decadenza, entro il termine di dodici mesi, decorrente dalla comunicazione della concessione contributiva ai soggetti beneficiari;

Preso atto:

- che da parte di alcuni dei Comuni interessati è stata evidenziata l'impossibilità per gli aventi diritto di ultimare i lavori entro i termini stabiliti dall'art. 8, comma 2, dell'ordinanza commissariale n. 3/2001, per motivi di natura diversa non direttamente imputabili agli stessi aventi diritto;
- che, in particolare, il Comune di Narni, con nota n. 15391 del 03.06.2003, ha espressamente richiesto l'applicazione agli interventi finanziati ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 3/2001 delle disposizioni dettate dall'art. 8 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98, relative alle modalità di proroga del termine di ultimazione dei lavori;

Ritenuto di dover emanare disposizioni che, responsabilizzando i direttori dei lavori e le imprese esecutrici, consentano di completare i lavori entro termini certi, da definirsi a cura dei Comuni interessati, garantendo così il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari sgomberati;

ORDINA

Art. 1

(Assegnazione di un nuovo termine di ultimazione dei lavori)

.....(1)

(1) Aggiunge i commi 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies al comma 2 dell'art. 8, della Ordinanza commissariale n. 3/2001..

Art. 2
(Norme transitorie)

1. Qualora alla data di pubblicazione della presente ordinanza il termine di ultimazione dei lavori risulti scaduto senza che i relativi lavori abbiano avuto termine, la relazione prevista dal comma 2 bis dell'art. 7 dell'ordinanza commissariale n. 3/2001 deve essere presentata al Comune, a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza.
2. Non si procede all'applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 8, comma 2, dell'ordinanza commissariale n. 3/2001 nel caso di lavori ultimati oltre i termini stabiliti ma comunque prima della data di pubblicazione della presente ordinanza.
3. Sono fatti salvi i provvedimenti assunti dai Comuni per l'assegnazione di un nuovo termine per la fine dei lavori purchè conformi alle previsioni di cui ai commi 2 bis e 2 ter dell'art. 8 dell'ordinanza commissariale n. 3/2001.